



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

# SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO: LA DISCIPLINA FISCALE ALLA LUCE DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA

*a cura di:*

Luca Miele  
Salvatore Regalbuto  
Pasquale Saggese  
Franco Vernassa  
Enrico Zanetti

AREE DI DELEGA CNDCEC

Fiscalità

CONSIGLIERE DELEGATO

Salvatore Regalbuto

COMMISSIONE DI STUDIO

Imposte Dirette

PRESIDENTE

Stefano Poeta

30 MAGGIO 2024



---

## Commissione di studio “Imposte Dirette”

### Consigliere delegato

Salvatore Regalbuto - *Tesoriere CNDCEC e Consigliere delegato Area “Fiscalità”*

### Coordinatore

Pasquale Saggese - *Coordinatore Attività di ricerca Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti*

### Presidente

Stefano Poeta

### Segretario

Stefania Telesca

### Componenti

Salvatore Alfano

Francesco Barone

Antonino Calderone

Loredana Cavallo

Vito Clemente

Francesco Creaco

Carlo De Risi

Fabio Vincenzo D’Introno

Luca Miele

Francesco Naccarato

Salvatore Panebianco

Giuseppe Piccinni

Cristiano Russi

Danilo Sciuto

Mario Spera

Alberto Trabucchi

Claudio Turi

Franco Vernassa

Graziano Visentin

Susanna Zaniboni



## Sommario

1. Premessa	3
2. Obiettivi economico-aziendali	3
3. Neutralità della scissione mediante scorporo	4
4. La trasmissione delle posizioni soggettive della scissa alla beneficiaria	7
5. La qualificazione fiscale delle componenti del patrimonio netto	9
6. Le riserve in sospensione d'imposta	10
7. Riporto delle perdite	11
8. "Trasformazione" di stabile organizzazione in <i>subsidiary</i>	12
9. Scorporo "in entrata" e "in uscita"	14
10. Scissione mediante scorporo e abuso del diritto	15
11. IVA e altre imposte indirette	16
12. Tabella riepilogativa	17



---

## 1. Premessa

Lo schema di decreto legislativo<sup>1</sup> approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024 reca, tra l'altro, la disciplina tributaria dell'istituto della scissione mediante scorporo di cui all'art. 2506.1 c.c., che recita: *“con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio ad una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”*.

Le previsioni introdotte attuano il criterio direttivo di cui alla lettera e) dell'art. 9, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale) in forza della quale è prevista la *“introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Si tratta di un intervento che colma un evidente vuoto normativo in quanto l'istituto della scissione mediante scorporo è stato introdotto nell'ordinamento domestico dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, entrato in vigore il 22 marzo 2023, a cui si deve il recepimento a livello nazionale delle indicazioni unionali, senza alcuna disciplina di natura tributaria.

---

## 2. Obiettivi economico-aziendali

L'operazione di scissione mediante conferimento *“si inserisce nell'ambito delle operazioni di pianificazione e di riorganizzazione delle strutture societarie [...] e consente di perseguire diverse finalità strategiche,”* quali ad esempio scorporare specifici rami aziendali, creare livelli intermedi di una catena partecipativa di un gruppo oppure creare holding o sub-holding intermedie<sup>2</sup>.

Considerata l'alternativa fra le operazioni di scissione mediante scorporo e di conferimento, in quanto operazioni che consentono di realizzare il medesimo obiettivo dal punto vista economico-aziendale, erano piuttosto attese le previsioni del Decreto di attuazione della legge delega per verificare l'effettiva alternatività fra le due operazioni anche dal punto di vista fiscale.

È indubbio infatti che *“(...) con l'introduzione della norma in tema di scissione mediante scorporo può effettuarsi l'estrazione di patrimonio dalla società scorporanda e il suo apporto alla società beneficiaria, a scelta della società scorporanda stessa, sia mediante un'operazione di conferimento (di natura traslativa) sia mediante un'operazione di scissione (con caratteri di neutralità)...”*<sup>3</sup>.

Proprio questa sostanziale fungibilità dal punto di vista economico-aziendale delle due operazioni straordinarie il cui regime fiscale è tuttavia significativamente differente, soprattutto in caso di

---

<sup>1</sup> Da qui in avanti, il Decreto le cui disposizioni si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

<sup>2</sup> Per approfondimenti, *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, Documento di ricerca, CNDCEC e Fondazione nazionale dei commercialisti, 14 febbraio 2024.

<sup>3</sup> A. BUSANI, *La scissione mediante scorporo*, in *Società*, 2023, p. 401 ss.



conferimento e scissione di *asset* non costituenti una azienda, rendeva fortemente incerte le scelte che avrebbe adottato il legislatore delegato, posto che, da un lato, in via generale si applicano anche alle scissioni mediante scorporo le regole generali di cui all'art. 173 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ma, dall'altro lato, parte di tale disciplina non può trovare applicazione o va necessariamente adattata al nuovo istituto.

Da un punto di vista della collocazione "fisica" delle nuove norme introdotte dal Decreto all'interno del TUIR, sono stati aggiunti alcuni commi all'art. 173 concernente le scissioni di società<sup>4</sup>.

---

### 3. Neutralità della scissione mediante scorporo

*In primis*, il Decreto conferma la neutralità della scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c. Si tratta di una soluzione quasi necessitata in quanto tale operazione rientra nel *genus* delle operazioni di scissione "tradizionale" che in ambito civile sono considerate operazioni di mera riorganizzazione in sostanziale continuità giuridica dell'organizzazione societaria originaria e per tale motivo destinataria di un regime di neutralità fiscale che è, in altre parole, la naturale conseguenza della scissione come operazione successoria.

Trova dunque applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 173 secondo cui *"la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento"*.

La particolarità è che nell'ipotesi della scissione parziale "con scorporo", la neutralità opera nei confronti della scissa e della beneficiaria mentre per i soci il tema è del tutto irrilevante in quanto nella propria sfera soggettiva non si verifica alcuna modificazione, diversamente da quanto avviene nella scissione parziale "classica"; da ciò, nelle scissioni mediante scorporo, l'irrelevanza della previsione fiscale concernente il frazionamento del valore della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa *ante* scissione di cui al comma 3 dell'art. 173. In tal senso, il nuovo comma 15-ter dell'art. 173 prevede espressamente che non trova applicazione per le scissioni mediante scorporo il comma 3 del medesimo articolo in quanto in tali operazioni *"le partecipazioni della società beneficiaria sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci e non si deve, quindi, ripartire tra diverse partecipazioni (quelle nella scissa e quelle nella beneficiaria) il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella scissa, ma, piuttosto, quantificare ex novo il valore fiscale della partecipazione emessa dalla beneficiaria in favore della scissa"* (relazione illustrativa al Decreto).

In coerenza con il principio di neutralità che caratterizza le operazioni di scissione, la lett. a) del nuovo comma 15-ter dell'art. 173 prevede che alle partecipazioni ricevute dalla scissa<sup>5</sup> sia attribuito il

---

<sup>4</sup> Nella formulazione attuale, che non tiene ancora conto dei Testi Unici posti in consultazione fino al 13 maggio 2024.

<sup>5</sup> Ricordiamo che nella scissione mediante scorporo gli elementi patrimoniali provenienti dal dante causa sono trasferiti alla beneficiaria a fronte di un corrispondente attribuzione al medesimo dante causa di partecipazioni nella stessa società beneficiaria.



medesimo valore fiscale dei beni trasferiti alla beneficiaria, ivi compreso il caso in cui essi non configurino un'azienda. Si tratta della mera sostituzione di partecipazioni (beni di secondo grado) con gli *asset* trasferiti (beni di primo grado) con relativa condivisione in capo alla partecipazione del valore fiscale derivante dai beni di primo grado.

La neutralità, infatti, impone *ex se* che l'operazione non determini salti d'imposta (sia di natura reddituale che di natura patrimoniale) e pertanto è consequenziale che lo scorporo si sostanzi in capo alla società scissa in un vero e proprio **roll-over del valore fiscale della quota di patrimonio oggetto di trasferimento** con conseguente traslazione di tale valore sulla partecipazione nella beneficiaria<sup>6</sup> (e ciò indipendentemente dalla natura del patrimonio attribuito alla neocostituita controllata in occasione dello scorporo vale a dire tanto nell'ipotesi in cui lo stesso sia rappresentato da un compendio aziendale in senso proprio quanto in quella in cui sia costituito da uno o più cespiti non riconducibili alla nozione di cui all'art. 2555 c.c.).

Simmetricamente, le attività e passività oggetto di scorporo assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa (art. 173, comma 15-*ter*, lett. b).

Alla continuità dei valori fiscali tra beni di primo grado e beni di secondo grado "segue" anche l'eredità del periodo di possesso (*holding period*). Al riguardo, la lett. c) del citato comma 15-*ter* dell'art. 173 stabilisce che ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del **periodo di possesso** dell'azienda oggetto di scorporo, come per i conferimenti di azienda.

Simmetricamente, le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa (art. 173, comma 15-*ter*, lett. c). Ciò si applica anche, ad esempio, per l'eventuale differimento, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del TUIR, delle plusvalenze sulle immobilizzazioni possedute per un periodo non inferiore a tre anni.

Diverso è il quadro che si delinea con riguardo all'altro "attributo" delle partecipazioni ricevute dalla scissa, quello della classificazione **tra le immobilizzazioni** o il circolante (cd. prima iscrizione in bilancio). In particolare, il citato nuovo comma 15-*ter* dell'art. 173, alla lettera d), stabilisce espressamente – ma solo con riguardo alle scissioni mediante scorporo di aziende – che le partecipazioni nella beneficiaria ricevute in cambio dalla scissa si considerano da questa iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sin dai bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività facenti parte del complesso aziendale scorporato (oltre che da questa possedute a far data da quanto possedeva l'azienda scorporata).

Con riguardo alle scissioni che scorporano singoli cespiti o pluralità di beni e diritti non costituenti azienda, il tema della "continuità" in relazione all'attributo della prima iscrizione in bilancio dell'oggetto dello scorporo costituisce invece tema assai più articolato e fortemente dibattuto.

---

<sup>6</sup> R. MICHELUTTI-E. IASCONI, *La scissione mediante scorporo*, Corr. Trib., pp. 538-539 e M. Di Siena, *Lo scorporo nelle imposte sui redditi*, in *Profili tributari dello scorporo*, a cura di E. DELLA VALLE e G. FRANSONI, 2024.



È stato osservato<sup>7</sup> che *“Il carattere potenzialmente eterogeneo degli elementi patrimoniali attribuibili alla beneficiaria, tuttavia, rende la soluzione meno netta allorquando l’oggetto del deconsolidamento in favore della beneficiaria di nuova costituzione non sia rappresentato da un compendio ex art. 2555 c.c.. Può accadere, infatti, che lo scorporo riguardi un singolo cespite ovvero più elementi patrimoniali comunque inidonei a configurare un ramo d’azienda. Ed in tali situazioni è doveroso chiedersi se possa ugualmente postularsi tanto la sicura iscrizione nel comparto immobilizzato della partecipazione nella beneficiaria quanto una sua anzianità retroattiva in termini di periodo di possesso<sup>8</sup> (vale a dire a decorrere dalla data di acquisizione del/i bene/i di primo grado attribuiti dalla scissa alla beneficiaria neocostituita)”*.

La problematica è stata esaminata anche dall’Assonime<sup>9</sup> secondo cui, in caso di attribuzione (alla beneficiaria) di un singolo cespite, la classificazione contabile (in termini di collocazione nell’attivo immobilizzato ovvero in quello circolante) si traslerebbe *tout court* sulla partecipazione risultante dallo scorporo. Inoltre, nella medesima sede si postula il principio tale per cui nell’ipotesi di trasferimento di una pluralità di cespiti (ma non rappresentativi di un compendio aziendale) sarebbe la *prevalente* allocazione degli stessi nel bilancio della scissa (da apprezzare in termini di valore netto contabile) a determinare l’*imprinting* fiscale della partecipazione nella beneficiaria derivante dall’operazione.

Il Decreto, sul punto, ha adottato una scelta articolata prevedendo che qualora lo scorporo con beneficiaria di nuova costituzione abbia ad oggetto:

- a) partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87 TUIR, senza considerare il requisito del periodo di possesso<sup>10</sup>, le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria;
- b) partecipazioni che non soddisfano il requisito di classificazione in bilancio di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 87, la partecipazione ricevuta dalla scissa non potrà mai maturare tale requisito dopo la scissione. Infatti, pur non essendo esplicitamente previsto dal Decreto, resta fermo, coerentemente a quanto già previsto per le scissioni “tradizionali”, che il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima qualificazione in bilancio relativa alle partecipazioni scorporate<sup>11</sup>;
- c) partecipazioni non aventi i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) dell’art. 87 TUIR<sup>12</sup>, le partecipazioni ricevute dalla scissa potranno maturare tali requisiti successivamente;
- d) beni, attività e passività non costituenti un compendio aziendale (diversi dalle partecipazioni), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all’art. 87 se e quando saranno maturati i relativi requisiti.

<sup>7</sup> M. Di Siena, *Lo scorporo nelle imposte sui redditi*, op. cit..

<sup>8</sup> Retroattività del periodo di possesso che, abbiamo visto, è prevista dalla norma con riguardo allo scorporo di aziende.

<sup>9</sup> Cfr. circolare n. 14 del 22 maggio 2023, pag. 11.

<sup>10</sup> Tale periodo può infatti maturare post scissione con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito dello scorporo. La continuità del regime fiscale non è quindi subordinata anche alla già avvenuta maturazione – in capo alla scissa e con riferimento alle partecipazioni oggetto di scorporo a favore della beneficiaria – del periodo minimo di possesso.

<sup>11</sup> Circolare Agenzia delle entrate n. 36/2004, par. 2.3.6.2 e relazione illustrativa al Decreto.

<sup>12</sup> Si tratta, come è noto, dei requisiti di residenza e commercialità della partecipata.



Si ritiene che resta da disciplinare il caso del **trasferimento di una pluralità di cespiti**<sup>13</sup>, che non costituiscono un compendio aziendale, in cui alcuni risultino allocati tra le immobilizzazioni e altri nell'attivo circolante. In merito a tale fattispecie, è stata avanzata una soluzione secondo la quale le partecipazioni ricevute dalla scissa dovrebbero qualificarsi come partecipazioni immobilizzate quando il valore contabile netto del patrimonio trasferito sia costituito in misura preponderante da beni di primo grado che, ante scissione, erano iscritti tra le immobilizzazioni oppure come partecipazioni da iscrivere nell'attivo circolante nel caso contrario<sup>14</sup>.

Si tratta di una soluzione che risponde essenzialmente a finalità di semplificazione.

Soluzione diversa, certamente più complessa nella gestione, potrebbe essere quella di immaginare una partecipazione ricevuta con una duplice "anima", in parte immobilizzata e in parte circolante in proporzione ai corrispondenti beni trasferiti; con l'ulteriore complicazione di dover introdurre una presunzione da applicare al momento della cessione della partecipazione laddove questa avvenga in modo frazionato nel tempo.

---

#### **4. La trasmissione delle posizioni soggettive della scissa alla beneficiaria**

Ulteriore problematica risolta dal Decreto riguarda l'applicazione, in caso di scissioni mediante scorporo, dell'art. 173, comma 4, del TUIR concernente la ripartizione delle cosiddette posizioni soggettive della scissa.

La regola generale per le scissioni "tradizionali" è quella della ripartizione delle stesse fra le entità partecipanti all'operazione in base alle porzioni di patrimonio netto contabile di cui le stesse risultino destinatarie all'esito della scissione.

Eccezione al criterio di rigorosa imputazione proporzionale sulla scorta dei movimenti del netto contabile determinati dall'operazione si applica in presenza di posizioni soggettive connesse specificamente ovvero per insiemi a taluni elementi patrimoniali; in tale eventualità infatti – in deroga al criterio di imputazione proporzionale – le posizioni soggettive seguono la sorte di dette componenti presso le entità che le acquisiscano nell'ambito della scissione.

L'applicazione di questa disciplina andava necessariamente "verificata" in caso di scissioni mediante scorporo in quanto il criterio della ripartizione in proporzione al frazionamento patrimoniale generato dalla scissione, nello scorporo non ha modo di applicarsi. All'esito dell'operazione di scorporo, infatti, la scissa non soffre alcuna riduzione patrimoniale in quanto le attività e passività trasferite sono sostituite dalla partecipazione nella beneficiaria. Vi è di più; in taluni casi il patrimonio netto della scissa può addirittura incrementarsi come in ipotesi di trasferimento alla beneficiaria di un patrimonio netto

---

<sup>13</sup> Ed è auspicabile che nel corso dell'iter parlamentare del Decreto, il tema trovi riscontro presso le competenti Commissioni.

<sup>14</sup> Cfr. Assonime, circolare n. 14/2023, pag. 12.



negativo<sup>15</sup>.

Da ciò, la tesi in base alla quale il complesso delle posizioni soggettive della scissa in occasione di uno scorporo *ex art. 2506.1 c.c.* dovrebbe permanere nella sola titolarità della scissa con la conseguenza che nulla è attribuito alla beneficiaria destinataria dell'operazione di scorporo. Conclusione che andrebbe temperata in presenza di posizioni soggettive correlate in maniera specifica con uno o più elementi patrimoniali oggetto di attribuzione alla beneficiaria neocostituita.

La scelta compiuta dal Decreto è stata di tenore diverso. Infatti, come indicato nella relazione illustrativa, “ai fini della trasmissione delle posizioni soggettive non specificamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria (es. perdite fiscali pregresse, eccedenze ACE, eccedenze di interessi passivi, ecc.), il criterio di ripartizione di cui all'art. 173, comma 4, del TUIR opera senza considerare, per determinare il patrimonio netto della società scissa cui rapportare il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria, il valore delle partecipazioni derivanti dalla scissione e attribuite alla scissa. In altri termini, a fronte di patrimonio netto contabile della scissa ante scissione pari a 2.000 e valore contabile netto del patrimonio trasferito alla beneficiaria pari a 200, le posizioni soggettive si assumono trasferite alla beneficiaria in misura del 10%. In sostanza, il meccanismo di ripartizione è analogo a quello di una scissione parziale tradizionale. Tale scelta si basa sul fatto che – poiché le partecipazioni ricevute dalla scissa non hanno concorso in alcun modo alla formazione delle posizioni soggettive della medesima da attribuire alla beneficiaria – tali partecipazioni non devono essere considerate in sede di calcolo del patrimonio netto della scissa da utilizzare per quantificare le posizioni soggettive oggetto di trasferimento alla beneficiaria”.

Inoltre, al fine di superare le incertezze interpretative sorte a seguito di un recente documento di prassi amministrativa, è previsto, sempre in merito all'applicazione del criterio di ripartizione proporzionale di cui all'art. 173, comma 4, del TUIR, che nel novero delle posizioni soggettive cui si applica tale criterio non rientrano i crediti di imposta (IRES, IRAP) richiesti a rimborso e le eccedenze d'imposta a credito suscettibili di compensazione di cui risulti titolare la società scissa. Si tratta di una previsione che assume particolare rilevanza per le operazioni di scissione con scorporo. Infatti, in caso contrario, nell'ambito delle operazioni di scissione *ex art. 2506.1* del Codice Civile i crediti e le eccedenze a credito in questione dovrebbero ritenersi automaticamente attribuiti *pro quota* alla beneficiaria di nuova costituzione, con la conseguenza che la società scissa sarebbe tenuta in ogni caso a “convertirli”, nella medesima proporzione, in partecipazioni; il che potrebbe costituire un indebito ostacolo all'attuazione delle scissioni con scorporo.

La previsione supera l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 368/2023 secondo la quale anche il credito IRAP derivante da eccedenze di imposta derivanti da maggiori versamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti rappresenterebbe una posizione soggettiva ai sensi dell'art. 173, comma 4, TUIR. In effetti, tale credito rappresenta un elemento patrimoniale che ha una sua precisa connotazione contabile suscettibile, pertanto, di una attribuzione

---

<sup>15</sup> Per approfondimenti sul tema, cfr. *La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili*, Documento di Ricerca CNDCEC e Fondazione Nazionale di Ricerca Commercialisti, 19 luglio 2018.



fra le società partecipanti all'operazione in base alla scelta contrattuale delle parti; può, quindi, essere incluso o meno nell'ambito della porzione di patrimonio netto da trasferire alla beneficiaria<sup>16</sup>.

Peraltro, la previsione dovrebbe trovare applicazione non soltanto in relazione alle scissioni mediante scorporo ma in riferimento alla totalità delle scissioni, trattandosi di affermazione di un principio generale.

---

## 5. La qualificazione fiscale delle componenti del patrimonio netto

Per quanto riguarda gli effetti che derivano dalla scissione mediante scorporo con riguardo alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria, il Decreto prevede – in deroga alle disposizioni applicabili alle scissioni “tradizionali” e in conformità a quanto invece previsto per i conferimenti di azienda – che:

- 1) la scissa conserva immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto quale risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione (e ciò vale anche per le riserve in sospensione d'imposta, con riferimento alle quali non sussiste obbligo di ricostituzione in capo alla beneficiaria, permanendo esse in capo alla scissa);
- 2) in capo alla beneficiaria, l'incremento del patrimonio netto contabile derivante dalla scissione si qualifica ai fini fiscali quale riserva di capitale, come se l'assegnazione patrimoniale che costituisce effetto della scissione fosse, ai fini di cui trattasi, assimilabile ad un apporto patrimoniale.<sup>17</sup>

La scelta del Decreto è stata quindi quella di considerare il patrimonio netto della beneficiaria di una scissione con scorporo un *quid novi* rispetto a quello della scissa, destinato come tale ad assumere (così come avviene in capo alla conferitaria di un ramo d'azienda ex art. 176 del TUIR) la qualificazione fiscale (e anche quella civilistica) di posta d'apporto (riserva di capitale).

Diversamente, lo ricordiamo, in caso di scissione “classica” la società scissa è tenuta a ridurre proporzionalmente tutte le poste del proprio patrimonio netto le quali, come tali, sono destinate a

---

<sup>16</sup> Più recentemente, in relazione ad alcuni crediti d'imposta “sovvenzionali” (ricerca e sviluppo, pubblicità, per sanificazione, ecc.), l'Agenzia delle Entrate (risposta n. 48 del 22 febbraio 2024), al fine di stabilire il corretto criterio di attribuzione di ciascun credito, ha ricordato che è “necessario verificare se gli stessi si qualificano come una *“posizione soggettiva”*; in caso affermativo, occorrerà valutare se tale *posizione* sia connessa (specificamente o per insiem) agli elementi del patrimonio scisso: in tal caso seguirà integralmente la sorte, in sede di scissione, degli elementi o dell'elemento a cui risulta connessa; in caso contrario, si ripartirà secondo il criterio proporzionale di cui al menzionato comma 4. Invece, qualora tali crediti non siano riconducibili tra le *“posizioni soggettive”*, essi dovranno ritenersi liberamente disponibili dalle parti, secondo quanto stabilito nel progetto di scissione”.<sup>16</sup> È auspicabile che, nel corso dell'iter parlamentare del Decreto, il legislatore, in via generale, regoli in modo più chiaro come “qualificare” le posizioni soggettive, nell'ambito di tutte le scissioni, in quanto lo stratificarsi della prassi sul tema sta generando evidenti incertezze applicative.

<sup>17</sup> L'art. 173, comma 15-ter, lett. f) del Decreto stabilisce che *“a seguito dell'efficacia giuridica della scissione:*

- 1) *le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della società scissa chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del Codice Civile mantengono il loro regime fiscale;*
- 2) *al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui al comma 5 dell'articolo 47.*



riprodursi nel patrimonio della beneficiaria (indipendentemente dalla qualificazione che le stesse assumeranno da un punto di vista civilistico e contabile).

---

## 6. Le riserve in sospensione d'imposta

La scelta adottata dal Decreto in merito al regime fiscale delle riserve in sospensione d'imposta è coerente con quella adottata in relazione alla composizione fiscale del netto della scissa e della beneficiaria, poc'anzi illustrata: le riserve in sospensione d'imposta restano in capo alla scissa, anche in caso di riserve con vincolo specifico di relazione con uno degli elementi patrimoniali oggetto della scissione.

La regola generale stabilita dall'art. 173, comma 9, del TUIR per le scissioni "classiche" stabilisce l'obbligo di ricostituzione delle specifiche poste da parte della beneficiaria in misura proporzionale alla quota di patrimonio netto contabile ricevuta in sede di scissione (con speculare riduzione in capo alla scissa della consistenza delle medesime poste) e ciò in coerenza con la regola prescritta in tema di cosiddette posizioni soggettive della scissa. La *ratio* è chiara: ripartire fra scissa e beneficiaria, in base al frazionamento patrimoniale determinato dalla scissione, il vincolo fiscale gravante in origine sul patrimonio della sola società scissa.

Alla regola generale fa eccezione, tuttavia, l'ipotesi in cui il vincolo fiscale che contraddistingue la specifica riserva dipenda da eventi riguardanti particolari elementi patrimoniali (vale a dire il caso in cui le vicende di uno o più elementi patrimoniali siano in grado di incidere sull'eventuale imponibilità o meno della specifica riserva). In tale eventualità, infatti, le riserve in sospensione debbono seguire la sorte delle singole componenti patrimoniali nel contesto della scissione; sicché esse sono destinate a permanere in capo alla scissa ovvero ad essere ricostituite dalla beneficiaria in ragione della destinazione che viene attribuita ai richiamati elementi patrimoniali in sede di operazione straordinaria<sup>18</sup>.

Tale disciplina, che rileva per le scissioni "classiche", non si attaglia alle scissioni mediante scorporo in quanto il criterio generale del frazionamento patrimoniale non ha ragione di essere in una fattispecie in cui il patrimonio della scissa resta inalterato (o, al più, si incrementa) e il patrimonio netto della beneficiaria rappresenta un *quid novi* che peraltro, come visto, si qualifica come apporto patrimoniale e non come riserve di utili.

---

<sup>18</sup> In merito alla relazione specifica fra elemento patrimoniale e riserva in sospensione d'imposta va detto che non rileva tanto il fatto generatore della riserva in sospensione (e, in particolare, la circostanza che l'elemento patrimoniale a fronte della quale la posta fiscalmente vincolata sia stata iscritta *ex ante* permanga in capo alla scissa ovvero sia destinato alla beneficiaria); assume piuttosto rilevanza il fatto che le vicende successive dell'elemento patrimoniale oggetto di scissione possano incidere sulla sorte stessa della riserva in argomento. È stato affermato, in questo senso, che il comma 9 dell'art. 173 "non fa riferimento a elementi dell'attivo a fronte dei quali è avvenuta la costituzione del fondo ma agli elementi dell'attivo alle cui vicende è subordinata la sospensione d'imposta; tale condizione è infatti collegata al verificarsi degli eventi (...) che devono influenzare il mantenimento o la perdita di tale sospensione di imposta". M. LEO, *Le imposte dirette nel testo unico*, Milano, 2022, pag. 311.



Con un certo tasso di semplificazione, quindi, si può dire<sup>19</sup> che nella scissione con scorporo è del tutto assente quel fenomeno di frazionamento patrimoniale che è invece il presupposto stesso dalla regola generale fissata dall'art. 173, comma 9, del TUIR. E ciò fa sì che non vi sia motivo per *traslare* una porzione del vincolo fiscale gravante sul patrimonio netto contabile della scissa su quello della beneficiaria. È pur vero, infatti, che quest'ultima acquisisce elementi patrimoniali originariamente di pertinenza della società scissa ma tale acquisizione (*per via* di scissione) determina un incremento patrimoniale addizionale e non cagiona certamente quella (sorta di) traslazione patrimoniale che caratterizza invece le scissioni (per così dire) *tradizionali*.

In tal senso ha operato anche il legislatore delegato in quanto il Decreto non ha imposto alcuna ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta in capo alla beneficiaria e corrispondente eliminazione del vincolo sul patrimonio della scissa. Pertanto, le riserve in sospensione d'imposta restano in capo alla scissa, anche in caso di riserve con vincolo specifico di relazione con uno degli elementi patrimoniali oggetto della scissione.

Ciò che può accadere è quindi che un bene venga trasferito alla beneficiaria e ad esso sono legate le sorti della correlata riserva in sospensione d'imposta che tuttavia permane in capo alla scissa; quindi, il vincolo fiscale grava su un soggetto (la scissa) diverso da quello cui è trasferito l'elemento patrimoniale (la beneficiaria).

La fattispecie più frequente è quella delle riserve sorte a seguito di rivalutazione dei beni d'impresa in base a legge specifica con trasferimento del cespite rivalutato dalla scissa alla beneficiaria e di cessione del bene nel corso del periodo di moratoria.

La soluzione adottata dal Decreto è conforme a quanto già chiarito dall'Agenzia delle entrate in ipotesi di conferimento<sup>20</sup> ed è coerente – lo ribadiamo – con la scelta più generale adottata dal legislatore delegato di applicare le regole del conferimento alla stratificazione fiscale del patrimonio netto: il patrimonio netto della scissa non si riduce, la sua stratificazione fiscale non passa alla beneficiaria e il patrimonio netto di quest'ultima è un *quid novi*, come nel conferimento (cfr. paragrafo precedente).

---

## 7. Riporto delle perdite

In linea ordinaria, le condizioni e i limiti al riporto delle perdite previsti in caso di scissioni dall'art. 173, comma 10, TUIR non trovano applicazione per le scissioni mediante scorporo in quanto scissione con beneficiaria di nuova costituzione; infatti, la limitazione al riporto delle perdite e degli altri attributi fiscali nelle scissioni "classiche" presuppone che la beneficiaria sia già esistente.

Laddove, diversamente, la scissione mediante scorporo venga realizzata con beneficiaria già esistente trovano applicazioni le previsioni ordinarie in materia di limitazioni al riporto degli attributi fiscali. In tal senso dispone anche il nuovo comma 15-*quater* dell'art. 173 che, evidentemente, prende atto

---

<sup>19</sup> M. DI SIENA, op. cit. pag. 59.

<sup>20</sup> Cfr., da ultimo, risposta n. 46 del 2022.



dell'orientamento interpretativo<sup>21</sup> secondo cui la scissione in esame è legittima anche nei confronti di beneficiarie preesistenti, a prescindere dal dato letterale dell'art. 2506.1 c.c. che fa esclusivo riferimento alle beneficiarie di nuova costituzione.

---

## 8. “Trasformazione” di stabile organizzazione in *subsidiary*

Nell'ambito dell'intervento del decreto legislativo di attuazione della legge delega in materia di scissione mediante scorporo era stato auspicato che il legislatore regolasse anche la fattispecie dello scorporo effettuato da una società scissa non residente che dia luogo alla “trasformazione” della propria stabile organizzazione in Italia in una società controllata qui residente.

Si tratta di una operazione che può costituire valida alternativa al conferimento da parte della società estera della stabile organizzazione in società italiana, operazione quest'ultima che, sino a oggi, è stata utilizzata per addivenire alla “trasformazione” di stabile organizzazione in *subsidiary* e che, tuttavia, è caratterizzata da forte incertezza interpretativa in merito al realizzo della partecipazione nella conferitaria.

Infatti, secondo l'Agenzia delle entrate<sup>22</sup>, fermo restando la neutralità dei beni conferiti, per non aversi realizzo della partecipazione nella conferitaria, emessa a seguito del conferimento, occorre che risulti iscritta nella contabilità della “stabile organizzazione conferente”.

Siffatta interpretazione condiziona il mancato realizzo della plusvalenza sulla partecipazione al fatto che permanga una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente (perché il conferimento ha riguardato solo un ramo di azienda di tale stabile) e che tale partecipazione sia connessa funzionalmente con la stabile.

Laddove, diversamente, le partecipazioni nella conferitaria siano assegnate direttamente alla casa madre perché la stabile organizzazione viene meno contestualmente al conferimento o vengano successivamente trasferite alla stessa, tali partecipazioni devono considerarsi realizzate con determinazione della relativa plusvalenza (o minusvalenza) pari alla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto (dei beni conferiti); trova, quindi, applicazione il regime della *participation exemption*, ove ne sussistano i presupposti.

Si tratta di una soluzione interpretativa – ampiamente criticata in dottrina – che l'Agenzia delle entrate fonda essenzialmente sul disposto del comma 4 dell'art. 176 del TUIR che condiziona la neutralità alla iscrizione della partecipazione nello stesso bilancio dalla quale provengono i beni trasferiti alla conferitaria italiana attribuendo a tali partecipazioni il medesimo valore fiscale dell'azienda conferita, nel presupposto che il soggetto conferente sia la stabile organizzazione e non la casa madre. Tesi che,

---

<sup>21</sup> Massima n. 209 del 7 novembre 2023 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano.

<sup>22</sup> Risoluzione 63/E/2018, risposte a interpello 633/2020 e 251/2022.



dunque, considera la stabile organizzazione come entità (conferente) autonoma secondo il *functionally separate entity approach*.

Considerato tale assetto interpretativo, era stato osservato che la scissione transazionale mediante scorporo a mezzo della quale una società non residente può trasferire la propria stabile organizzazione italiana ad una società italiana di nuova costituzione divenendone assegnataria diretta delle relative partecipazioni si pone ora come alternativa al conferimento.

Il dubbio evidenziato era se tale operazione consente o meno di superare le descritte criticità relative al realizzo della partecipazione. Al riguardo, ciò che viene in evidenza è che in caso di scissione mediante scorporo la neutralità piena dell'operazione non può essere condizionata alla iscrizione della partecipazione nel bilancio della entità dal quale provengono i beni trasferiti alla beneficiaria in quanto nelle scissioni non trova applicazione l'art. 176, comma 4, del TUIR che, invece, costituisce elemento rilevante della tesi interpretativa dell'Agenzia sui conferimenti di stabile organizzazione. In caso di scissione mediante scorporo, la neutralità è elemento inscindibile dell'operazione stessa che include anche l'assegnazione della partecipazione alla società scissa.

Va altresì evidenziato che, comunque, la società controllata derivante dalla "trasformazione" della stabile organizzazione garantisce il collegamento territoriale con l'Italia che, quindi, non perde la propria potestà impositiva. E, anche con riferimento alla partecipazione e alla eventuale plusvalenza ad essa relativa, resterebbe applicabile l'art. 23, comma 1, lett. f) del TUIR, ancorché, per effetto della maggioranza delle Convenzioni, la tassazione di tali plusvalenze sia riservata al Paese del socio.

Si era concluso<sup>23</sup> "È auspicabile che in sede di attuazione della delega venga quindi codificata non solo la neutralità della scissione mediante scorporo, anche di singoli elementi, ma anche quella "piena" – che include la partecipazione nella beneficiaria – in caso di "trasformazione" di stabile organizzazione in società controllata. L'alternativa di tale scissione al conferimento non sarebbe suscettibile di sindacato di abuso del diritto in quanto si tratterebbe di due operazioni poste sullo stesso piano che fisiologicamente raggiungono il medesimo obiettivo".

In tal senso ha operato il legislatore delegato in quanto il nuovo comma 15-ter, lett. g) dell'art. 173 stabilisce che: *"nel caso la società scissa non sia residente e lo scorporo abbia ad oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una società residente di nuova costituzione, l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni"*.

Nella relazione illustrativa si legge: "L'intervento operato riguarda anche il tema della cd. trasformazione in *subsidiary* della stabile organizzazione di un soggetto estero e, in particolare, della trasformazione di una stabile organizzazione in una *subsidiary* realizzata mediante scissione con scorporo: trattasi del caso in cui una società non residente si avvale della scissione transfrontaliera

---

<sup>23</sup> L. Miele, Da codificare la neutralità della scissione mediante scorporo, Eutekne.info, 20 marzo 2024; E. DELLA VALLE – F. FRANCONI, Lo scorporo nelle imposte sui redditi: i rapporti con la disciplina delle operazioni straordinarie transnazionali, in Profili tributi dello scorporo, op. cit.



mediante scorporo per trasferire la propria stabile organizzazione ubicata in Italia ad una società italiana divenendo assegnataria delle relative partecipazioni. In questo caso si dispone che l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni, in coerenza con la neutralità fiscale della scissione transfrontaliera e fermo restando che permane la potestà impositiva dello Stato italiano sulla società beneficiaria che iscrive i beni ricevuti al valore fiscale originario”.

---

## 9. Scorporo “in entrata” e “in uscita”

Il Decreto non reca alcuna specifica previsione in ordine allo scorporo transfrontaliero “in uscita” in cui l'Italia è il paese di residenza fiscale della società scissa e allo scorporo “in entrata” in cui la società beneficiaria italiana riceve attività e passività in conseguenza dello scorporo di una società fiscalmente non residente in Italia.

Nella relazione illustrativa si legge: “Infine, non si è ritenuto necessario prevedere specifiche disposizioni relative alle scissioni mediante scorporo realizzate da una società scissa residente a favore di una beneficiaria non residente e viceversa, in quanto si ritiene pacifico, in tali fattispecie, l'applicazione della disciplina ordinaria prevista, rispettivamente, dagli articoli 166 e 166-bis del TUIR (*exit tax/entry tax*). Nel primo caso, la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo delle attività e passività oggetto di scorporo”.

Più in dettaglio, nel caso dello scorporo in uscita, in base agli articoli 173,178-181 nonché all'art. 166 concernente la *exit tax*, il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni assegnate alla scissa ad esito dello scorporo riflette quello dei beni di primo grado assegnati per effetto dello scorporo, di talché: a) qualora lo scorporo sia effettuato in regime di neutralità fiscale, le partecipazioni assumeranno il valore di carico dei beni che rimane costante ante e post scorporo; 2) qualora, invece, vi sia realizzo, giusta la mancata attribuzione dei beni ad una stabile organizzazione italiana della beneficiaria, le partecipazioni assumono il valore di mercato dei beni realizzati, in quanto ultimo valore fiscale rilevante ai fini dell'imposizione italiana.

Nel caso di scorporo in entrata, ai sensi dell'art. 166-bis TUIR, i valori fiscalmente riconosciuti da attribuire alle attività e alle passività trasferite alla beneficiaria italiana dipendono dallo Stato di residenza della scissa, nel senso che:

- si assume il valore di mercato, se lo Stato è appartenente alla UE ovvero garantisce un adeguato scambio di informazioni con l'Italia;
- qualora la scissa sia invece residente in uno Stato non UE e “non collaborativo”, si assume il valore di mercato ad esito di determinazione di tale valore mediante accordo preventivo ai sensi dell'art. 31-ter del d.P.R. n. 600/1973; altrimenti, il valore fiscale di ingresso per le attività è pari al minor



valore tra il costo di acquisto, valore di bilancio e valore di mercato mentre, per le passività, è il maggiore tra tali importi.

Si osserva che lo scorporo in entrata e l'applicazione dell'art. 166-*bis* non riguarda il caso dello scorporo effettuato da una società scissa non residente che determina la "conversione" di una stabile organizzazione italiana in una società. In questo caso, infatti, i beni appartenenti alla stabile organizzazione sono già inclusi nel circuito impositivo italiano e, quindi, i valori fiscali da prendere a riferimento sono quelli risultanti in capo alla stabile organizzazione e non quelli di mercato, prescindendo dall'eventuale applicazione di *exit tax* da parte dello Stato di residenza della scissa. Non trova, dunque, applicazione l'art. 166-*bis* TUIR.

---

## 10. Scissione mediante scorporo e abuso del diritto

Il nuovo comma 15-*quinquies* dell'art. 173 stabilisce che *"Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 non rileva la scissione avente ad oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta"*.

Tale disposizione, opportunamente, prevede che l'operazione consistente nella realizzazione di una scissione mediante scorporo avente ad oggetto un complesso aziendale e nella successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell'art. 10-*bis* dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Si tratta di uno schema sostanzialmente analogo a quello del conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, regolato dall'art. 176, comma 3, del TUIR.

Nella relazione illustrativa è altresì precisato che "In linea di principio, anche la scissione mediante scorporo di singoli beni non dà luogo a vantaggi fiscali indebiti in quanto, poiché la successiva cessione della partecipazione non potrebbe beneficiare del regime PEX, essendo priva del requisito di commercialità, la plusvalenza realizzata mediante tale cessione sarebbe integralmente imponibile, analogamente a quanto accadrebbe per la plusvalenza derivante dalla cessione diretta dei beni oggetto di scorporo. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della norma antiabuso, è opportuno un approccio *"case by case"* alle scissioni mediante scorporo di singoli beni, soprattutto nell'ipotesi in cui si tratti di "beni minusvalenti".

Al riguardo, è evidente il richiamo ai casi di scorporo di singoli beni originariamente minusvalenti e della "replica" di tale componente negativo sulla partecipazione nella beneficiaria che si genera per effetto dell'operazione, creando i presupposti di una doppia deduzione rispetto a quella che sarebbe altrimenti potuta emergere in caso di realizzo diretto del bene di primo grado<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. Assonime, circolare n. 14/2023, pag. 24.



---

## 11. IVA e altre imposte indirette

Nel Decreto non sono state inserite disposizioni concernenti l'applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro. Si ritiene comunque che, a oggi, alla scissione mediante scorporo siano applicabili le norme vigenti concernenti le scissioni "classiche" e quindi:

- ai fini IVA, la scissione mediante scorporo è un'operazione esclusa ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633/1972: "non sono considerate cessione di beni [...] i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e [...];
- ai fini dell'imposta di registro, si applica l'imposta fissa di € 200 ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986;
- ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, si applica l'imposta fissa di € 200 ai sensi dell'art. 4 della tariffa ed all'art. 10, comma 2 del d.lgs. 347/1990.

Va tuttavia segnalato che, in dottrina, è stato comunque auspicato un intervento del legislatore in quanto non è possibile affermare con certezza che lo scorporo di un singolo bene o di una porzione del patrimonio che non configura una "universalità parziale dei beni" sia ricompreso nel perimetro delle operazioni escluse di cui all'art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633/1972<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> I dubbi risultano legittimi anche osservando che l'Agenzia delle entrate (risposta n. 317 del 2023) ha ritenuto di giustificare l'esclusione delle scissioni dal campo di applicazione dell'imposta con l'argomento impiegato per individuare la ratio delle operazioni aventi ad oggetto aziende o rami di aziende; ossia sulla base di elementi che non ricorrerebbero nel caso dello scorporo avente ad oggetto singoli beni. In tal senso, G. FRANSONI, La scissione mediante scorporo e l'imposta sul valore aggiunto, Profili tributari dello scorporo, op. cit.



## 12. Tabella riepilogativa

Nella Tabella seguente il riepilogo dei principali punti di interesse sulla fiscalità della scissione mediante scorporo.

	Punti di interesse	Par.
1	La scissione mediante scorporo può essere utilizzata per alcuni scopi economico-aziendali di pianificazione e riorganizzazione delle strutture societarie: scorporare rami aziendali oppure creare anelli intermedi della catena partecipativa oppure costituire <i>sub-holding</i> .	2
2	La scissione mediante scorporo è regolata dall'art. 2506.1 c.c. e riguarda l'assegnazione sia di azioni che di quote.	2
3	La società scissa deve continuare la propria attività.	2
4	La scissione mediante scorporo è un'operazione fiscalmente neutrale (art. 173 TUIR).	3
5	Oggetto della scissione con conferimento possono essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>rami d'azienda oppure</li> <li>beni, attività e passività (anche singole) non costituenti un compendio aziendale.</li> </ul>	3
6	A fronte dello scorporo di beni, la scissa riceve una partecipazione (totalitaria o meno) nella beneficiaria.	3
7	Se il patrimonio scisso non riguarda un'azienda si possono presentare i seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>partecipazione con requisiti PEX (senza considerare requisito del periodo di possesso), le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria;</li> <li>partecipazioni che non soddisfano il requisito di classificazione in bilancio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, la partecipazione ricevuta dalla scissa non potrà mai maturare tale requisito dopo la scissione;</li> <li>partecipazioni non aventi i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 87 TUIR (residenza e commercialità della partecipata), le partecipazioni ricevute dalla scissa a seguito dello scorporo potranno maturare tali requisiti successivamente;</li> <li>beni, attività e passività non costituenti un compendio aziendale (diversi dalle partecipazioni), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'art. 87 se e quando saranno maturati i relativi requisiti;</li> <li>in caso di beni, attività e passività (non costituenti un compendio aziendale) in parte iscritti tra le immobilizzazioni ed in parte nell'attivo circolante, potrebbe applicarsi il criterio della prevalenza, ma lo schema di decreto non reca alcuna previsione.</li> </ul>	3
8	Patrimonio netto negativo trasferito dalla scissa alla beneficiaria: incremento del patrimonio netto contabile della scissa.	4
9	Individuare le posizioni soggettive della scissa da trasferire con il criterio della proporzionalità previsto dall'art. 173, comma 4, TUIR basandosi sui patrimoni netti di scissa e beneficiaria.	4



10	Stratificazione del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria ai fini fiscali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il patrimonio netto della scissa resta immutato (vedasi ultimo bilancio chiuso prima della data di efficacia della scissione);</li> <li>• il patrimonio netto della beneficiaria si qualifica come riserva di capitali.</li> </ul>	5
11	Riserve in sospensione d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vengono mantenute (tutte) nel patrimonio netto della scissa;</li> <li>• non vengono ricostituite nel patrimonio netto della beneficiaria (neanche proporzionalmente).</li> </ul>	6
12	In caso di presenza di perdite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non trovano applicazione le condizioni e i limiti dell'art. 172, comma 10 TUIR, se la beneficiaria è di nuova costituzione;</li> <li>• trovano applicazione le condizioni e i limiti dell'art. 172, comma 10 TUIR, se la beneficiaria è preesistente.</li> </ul>	7
13	La società beneficiaria deve essere di nuova costituzione, anche se in dottrina si ritiene legittima la presenza di una beneficiaria preesistente.	7
14	La scissione mediante scorporo di un complesso aziendale e la successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell'art. 10-bis della l. 27 luglio 2000 n. 212 (abuso del diritto).	10